



CONTRATTO GARANTITO

Condizioni Generali di Contratto per la Prestazione del Servizio di Pulitintolavanderia

1. **Oggetto del contratto.** Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano le modalità di esecuzione dei servizi di lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria e custodia offerti dalla pulitintolavanderia al cliente-consumatore relativamente a capi d'abbigliamento, tappezzerie, complementi d'arredo ed affini descritti nella ricevuta di consegna emessa dall'esercente all'atto della assunzione del servizio medesimo, secondo il Modello di cui all'allegato A del contratto.

2. **Obblighi della pulitintolavanderia.**

Esposizione dei prezzi. La pulitintolavanderia è tenuta ad esporre i prezzi praticati nel proprio esercizio.

Rilascio della ricevuta. All'atto del ritiro della merce, la pulitintolavanderia, previa verifica della stessa, è tenuta a rilasciare al cliente la ricevuta di cui al precedente art. 1 con data e numero progressivo annuale, descrizione sintetica dei capi consegnati, loro numero, termine concordato per la consegna e prezzo dovuto per la prestazione richiesta. Nella ricevuta saranno altresì specificate le eventuali speciali prescrizioni per il trattamento dei capi consegnati laddove questi abbiano un valore superiore ad euro 500,00 ovvero risultino comunque particolarmente delicati e di pregio, nonché l'esistenza di macchie e difetti.

Osservanza delle indicazioni presenti nelle etichette. La pulitintolavanderia si obbliga ad osservare scrupolosamente le indicazioni dell'etichetta obbligatoria di composizione e di manutenzione, ove esistenti. Qualora le etichette fossero mancanti o riportassero modalità di trattamento in evidente contrasto con l'esperienza professionale maturata e con le usuali regole tecniche del settore, l'esercente è tenuto ad informare preventivamente il cliente. Nel caso in cui il cliente, debitamente informato, insista perché il capo venga trattato secondo quanto riportato nell'etichetta nonostante le avvertenze della pulitintolavanderia, quest'ultima è esonerata dalla responsabilità per eventuali danni, a termini delle dichiarazioni di cui all'allegato B del presente contratto. In mancanza della suddetta liberatoria, resta salva la facoltà dell'esercente, all'atto del ritiro dei capi e comunque in ogni momento antecedente al loro trattamento, di rifiutare l'esecuzione della prestazione quando riscontri l'impossibilità di eseguirla con accuratezza o laddove permangano margini di incertezza sul risultato del lavoro richiesto.

Obbligo di custodia. La pulitintolavanderia è responsabile per inosservanza dell'obbligo di custodia dei capi consegnati per la lavorazione.

Controllo sugli esiti della lavorazione. Alla riconsegna del capo, la pulitintolavanderia invita il committente a controllare l'esito della lavorazione effettuata.

Obbligo di consegna. La pulitintolavanderia è tenuta a consegnare i capi esclusivamente a persona in possesso della ricevuta di cui all'art. 1, salvo che il cliente non abbia precedentemente comunicato per iscritto di aver smarrito il suddetto documento di legittimazione.

3. **Obblighi del cliente.**

Obblighi di indicazione. Per ciascun capo di valore superiore a euro 500,00 o ritenuto di particolare pregio dal cliente, quest'ultimo, all'atto della consegna, deve indicativamente comunicarne il valore e la data di acquisto. Il cliente è altresì tenuto a segnalare in ogni caso alla lavanderia, prima del rilascio in consegna per le lavorazioni richieste, l'esistenza di macchie e difetti eventualmente già presenti nel capo.

Termine per il reclamo. Al momento della riconsegna, il committente ha il diritto di controllare i capi che ritira e può sollevare immediatamente eventuali contestazioni circa vizi evidenti dell'opera, facendo annotare tali vizi sul documento fiscale emesso. Il mancato rilievo implica accettazione della merce ritirata, salva la previsione del successivo capoverso. Nel caso di vizi o difetti occulti emersi successivamente alla riconsegna, il committente è tenuto a denunciare gli stessi entro 8 giorni dalla scoperta. Si applica in questo caso la disposizione dell'art. 2226 c.c. anche per quel che riguarda il termine di prescrizione annuale dell'azione di risarcimento danni.

Obbligo di pagamento. Il pagamento della prestazione dovrà avvenire alla riconsegna del capo al committente, salvo diverso accordo tra le parti.

4. **Termini per la consegna ed il ritiro della merce.** La tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna stabilito nella ricevuta di cui all'art. 1. Per consegne avvenute oltre tale periodo, il cliente ha diritto ad uno sconto mensile nella misura del 10% per ogni mese o frazione di mese sull'importo della lavorazione, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento per danni ulteriori. Se il capo non è reperibile alla consegna, esso non si considera comunque smarrito prima del trentesimo giorno successivo. I capi affidati alla tintolavanderia per la lavorazione devono essere ritirati dal committente entro 30 giorni dalla data stabilita per la riconsegna. Decorso inutilmente tale termine, la lavanderia applicherà, a titolo di spese di custodia, un supplemento di prezzo pari al 10% sull'importo concordato per la lavorazione, per ogni mese o frazione di mese dalla data suddetta. La pulitintolavanderia è responsabile della custodia dei capi non ritirati dal cliente per un periodo massimo di 6 mesi dalla data prevista per la consegna della merce, salvo diversa ed esplicita pattuizione scritta tra lavanderia e cliente.
5. **Risarcimento danni.** Nell'ipotesi di smarrimento, perdita o deterioramento totale o parziale della merce imputabile alla pulitintolavanderia, quest'ultima si obbliga a risarcire il danno subito dal cliente commisurato al valore ed allo stato d'uso del capo al momento della consegna. Il cliente è tenuto a provare con idonea documentazione il valore a nuovo dell'oggetto all'epoca dell'acquisto.

- 6. Risoluzione delle controversie.** La risoluzione di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto potrà essere demandata allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine, ovvero - in quanto esistenti - alle Commissioni bilaterali di conciliazione costituite a seguito di specifici protocolli d'intesa tra le Associazioni rappresentative di consumatori da un lato ed imprese del settore dall'altro. La scelta dell'organismo di conciliazione competente sarà operata di comune accordo tra le parti contraenti. L'organismo di conciliazione così individuato procederà al tentativo di definizione stragiudiziale della controversia secondo le procedure previste dal vigente Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Udine, ovvero nel rispetto dei criteri operativi risultanti dagli accordi intercorsi tra associazioni di categoria. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto delle parti di adire all'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del committente.
- 7. Disciplina di rinvio.** Per gli aspetti non definiti dalle presenti condizioni generali di contratto, si farà rinvio alle disposizioni del codice civile, con specifico ma non esclusivo riferimento, in quanto compatibili, alle norme in materia di contratto d'opera (artt. da 2222 a 2228 c.c.) e dei contratti del consumatore (artt. da 33 a 37 del D.lgs. 206/2005).



Timbro della Ditta

Modello A - RICEVUTA DI CONSEGNA

Ricevuta n. del

1. La lavanderia prende in consegna dal/dalla sig.re/sig.ra
domiciliato/a in via
città recapito telefonico
i seguenti capi: *(descrizione sintetica, numero e prescrizioni di trattamento per i capi delicati, di pregio, e comunque di valore superiore a € 500,00)*
.....
.....
.....
.....

per eseguire il seguente servizio:

lavatura stiratura tintura pulitura custodia speciali trattamenti

.....

2. Il prezzo convenuto è di € (acconto €)

3. Il/i capo/i deve/devono essere consegnato/i il

.....
Data

.....
Timbro e Firma del Titolare

.....
Firma del Cliente



Timbro della Ditta

Modello B - **LIBERATORIA**

La lavanderia informa il cliente che le indicazioni per il trattamento del capo:

.....
.....
.....
.....

- sono mancanti;

- sono in contrasto con le norme tecniche, con l'esperienza o con le indicazioni dell'etichetta di composizione.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 delle condizioni generali di contratto (osservanza delle indicazioni presenti nelle etichette), chiede conferma al cliente al fine di poter trattare il/i capo/i:

- secondo le norme tecniche e le conoscenze dettate dall'esperienza;

- secondo le indicazioni riportate sull'etichetta.

.....
Data

.....
Timbro e Firma del Titolare

.....
Firma del Cliente